

Verbole 18/2017

L'anno duemiladuesette adohi 7 del mese ob
 Felina'io alle ore 10,00 in 1° convocazione si è riunita
 la IV Commissione a seguito nota di convocazione Prot.
 n. 2891 del 03/02/2017 contenente il seguente o.d.g.
 1) studio e revisione del "Regolamento di Polizia Turistica
 2) Vant ed eventuali. Alle ore 10,00 sono presenti
 il Presidente della Commissione Giuseppe S, Ventura G
 ed il Consigliere Capoluogo P. Vinto il numero epeli
 lo salute e' verbole. Alle ore 10,10 tutte in
 Commissione il consigliere Raffaele in sostituzione
 del consigliere Diquero, giunta delega agli atti della IV
 Commissione. E' presente anche l'assessore Diquero,
 la Commissione introduce delle modifiche all'art. 16
 paragrafo 5 comma che vengono riportati nel Regolamento
 dell'oggetto. In merito all'articolo 16 introduce
 anche l'applicazione e le sanzioni amministrative per la violazione
 del corso oggi introdotto, si riserva di chiedere al Comandante
 se l'ammontare delle sanzioni proposte sono corrette
 secondo la normativa vigente. Dopo la Commissione
 passe alle lettere dell'articolo 18 che viene
 interamente ~~come~~ Casato, riscritto, e dattiloscritto
 la Commissione inserisce nell'art. 18, 6 comma
 ed il 6° comma lo riporta in 3 sub-comma.
 Anche per questo articolo la Commissione prevede - propone
 l'applicazione delle sanzioni amministrative per la
 violazione degli stessi, rimandando anche in questo
 caso di chiedere al Comandante la legittimità
 congruità delle sanzioni che si intendono applicare,
 nel rispetto delle normative vigente. La Commissione

allega el presente verbale copia di quanto dattiloscritto
della Commissione. Alle ore 11,15 la Commissione
chiude i lavori. Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

Stoyanov

~~Autler~~

Stal Lepoff

Vincento Ruffalo

Giuseppe Leone

titolo in possesso.

- 1. Chiunque detiene o possiede a qualsiasi titolo un animale è responsabile della sua custodia del benessere e della relativa cura.**
- 2. I cani a custodia d'abitazione, fabbricati o giardini dovranno essere opportunamente segnalati con cartelli ben visibili collocati al limite della proprietà ed essere tenuti in modo da non arrecare disturbo alla quiete pubblica o molestie alle persone che transitano sulla via pubblica.**
- 3. All'interno della proprietà i cani di grossa taglia e di natura violenta devono essere custoditi in modo che non possano recare danno alle persone.**
- 4. Tutti gli animali, specialmente negli stabili in condominio, dovranno inoltre essere sempre tenuti e accuditi in modo da non causare molestie, comprese la caduta d'escrementi, peli, o altro sui balconi e ambienti sottostanti, negli spazi d'uso comune o sul suolo pubblico.**
- 5. Il proprietario di animali dovrà rispettare i cartelli "è vietato introdurre animali" o simili ovunque siano apposti (strade, negozi, locali pubblici, giardini ecc.), e il divieto non si applica ai non vedenti accompagnati da cani guida.**

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 50 ad euro 200. (chiedere al comandante se vanno bene queste sanzioni)

Art. 17 - cassato e sostituito con il seguente articolo: ai fini della tutela del decoro e dell'igiene urbana, il Sindaco nella sua qualità d'autorità sanitaria può disporre l'adozione di idonei provvedimenti atti ad allontanare o limitare la popolazione dei piccioni in ambito urbano. (chiedere al comandante);

Art 18 - cassato e sostituito con il seguente: circolazione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

- 1. I cani non possono circolare liberamente fuori dall'abitazione del proprietario o detentore se non accompagnati al guinzaglio che non deve avere misura superiore a mt. 1,5 fatte salve le aree individuate, ed all'uopo segnalate dal Comune.**
- 2. Il proprietario o detentore del cane deve portare con sé una museruola, rigida, o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta degli operatori delle Forze dell'Ordine o della Polizia Locale.**
- 3. Il proprietario o il detentore deve sempre affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente e deve assicurarsi che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.**
- 4. I cani ed animali vaganti saranno catturati ed affidati alle strutture d'accoglienza, fatta**

salva la contestazione della trasgressione all'autore della violazione allorquando il fatto sia addebitabile ad una minore vigilanza da parte dello stesso sui propri animali.

5. L'abbandono volontario di animali è sanzionato secondo le norme penali vigenti.

6. Possono essere tenuti senza guinzaglio:

a) i cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore, anche per esercitazioni;

b) i cani da pastore quanto accompagnano il gregge o lo vigilano;

c) i cani in dotazione alla Forze Armate, di polizia, di protezione civile e dei vigili del fuoco.

Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 200,00 ;

la violazione del comma 2 del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 500,00 (chiedere al comandante)